

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1601

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERUZZA e ANDREINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1993

---

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici di Venezia, Chioggia, nelle isole della laguna e nei litorali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Gli interventi per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari, nei centri storici di Venezia e Chioggia, nelle isole della laguna e nei litorali, impongono di fissare alcune norme che consentano una loro reale attuazione, visto che il loro inizio è programmato tra il novembre 1993 e il gennaio 1994.

Questo è lo scopo del presente disegno di legge, di cui illustriamo brevemente gli articoli.

Con l'articolo 1 si vuole dare uniformità alle responsabilità relative alla gestione dei controlli degli scarichi entro l'ambito territoriale amministrativo dei comuni di Venezia e Chioggia, anche alla luce di quanto previsto dalle disposizioni «speciali» di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e all'articolo 4, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 360.

Si otterrebbe così una chiara suddivisione dei compiti fra comuni e provincia che risulterebbero rispettivamente competenti per gli scarichi in fognatura e nelle acque superficiali, garantendo l'unicità del controllo per gli scarichi del centro storico, dell'estuario e dei litorali.

Con l'articolo 2, comma 1, si vuole affrontare l'imminente scadenza del termine per l'esecuzione delle opere di adeguamento degli scarichi previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 360.

Fra le attività interessate vi sono gli ospedali che, già prima della data dell'8 novembre 1991, avevano iniziato, con le procedure di approvazione, gli impianti di depurazione previsti.

Oggi la situazione dei tre ospedali del

centro storico (due pubblici e uno privato), dell'ospedale Isola delle Grazie (reparto infettivi) e dei tre ospedali del Lido e di quello di San Pietro in Volta Pellestrina, è la seguente:

Ospedale civile: progetto approvato in appalto;

Ospedale G.B. Giustinian: progetto definito in salvaguardia per approvazione dell'ultima variante;

Ospedale Fatebenefratelli: già dotato di impianto;

Ospedale delle Grazie (reparto infettivi): progetto definito;

Ospedali del Lido: approntamento delle opere di sistemazione della rete fognaria interna: approvate. Si attende l'imminente inizio dei lavori di costruzione del collettore fognario (appalto definito da parte della regione Veneto);

Ospedale San Pietro in Volta Pellestrina: progetto approvato; sono in corso i lavori.

I diciotto mesi richiesti altro non sono che i tempi tecnici ragionevoli per concludere le opere già avviate, e in parte quasi completate.

Con l'articolo 2, comma 2, si vuole stabilire, per tutte le altre attività iniziate, un percorso certo, con scadenze definite e realisticamente (tecnicamente) sostenibili, per concludere l'operazione di risanamento degli scarichi in atto.

Più di mille infatti sono gli insediamenti interessati ai quali effettivamente sono stati concessi, in termini di tempo, meno dei ventiquattro mesi previsti dalla legge n. 360 del 1991.

Dalla data dell'8 novembre 1991 il comune ha dovuto peraltro avvisare con manifesti murali tutti gli interessati; raccogliere

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutte le autodenunce presentate ed analizzarle; predisporre le specifiche tecniche sulla base delle quali dovevano essere predisposti i piani di adeguamento; inviare a ciascuno degli autodenunciati le specifiche tecniche di cui sopra.

Per contro gli interessati, una volta ricevute le prescrizioni tecniche, hanno dovuto predisporre tutti gli stati di fatto delle opere interne di fognatura degli edifici interessati (inesistenti), predisporre le soluzioni possibili, redigere i piani di risanamento e presentarli all'amministrazione comunale.

Sono stati visti e autorizzati per ora centocinquanta piani di adeguamento e giornalmente altri ne vengono presentati.

Si ha la certezza che ciò andrà ad interessare tutte le aziende autodenunciate.

Si tenga presente che le aziende in questione tendono, ovviamente, a programmare i lavori di adeguamento, autorizzati dal comune, nei periodi di chiusura degli esercizi o nei periodi di bassa stagione.

Considerato tutto questo, la concessione della proroga dei termini dell'esecuzione delle opere risponde alle effettive necessità tecniche di realizzazione dei lavori stessi, con il vantaggio di recuperare e di far

eseguire il massimo numero di interventi possibile, così come esplicitamente sottolineato dalle finalità della stessa legge n. 360 del 1991.

La proroga è quantificabile in circa dodici mesi, corrispondente al periodo necessario a predisporre tutti gli atti istruttori preliminari sopraindicati e ad inviare ai diretti interessati le specifiche tecniche per la predisposizione dei piani di adeguamento.

Con l'articolo 3 si confermano le disposizioni già contenute all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1993, n. 962, e le si collega alle disposizioni previste dal Piano regionale di risanamento delle acque.

Con l'articolo 4 si vuol chiarire che, poichè la legge 5 febbraio 1992, n. 139, prevede al comma 2 dell'articolo 5 contributi solo per la manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii, mentre l'articolazione e la natura stessa del progetto integrato comportano anche opere igienico-sanitarie che, pur essendo giustamente previste all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 139 del 1992, sono prive di contribuzione, è opportuno estendere i contributi agli impianti igienico-sanitari.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Autorizzazione allo scarico)*

1. I comuni di Venezia e di Chioggia sono competenti al rilascio delle autorizzazioni di tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi di beni e servizi ubicati nei rispettivi territori, con esclusione degli scarichi degli insediamenti produttivi non allacciati a pubblica fognatura e non ubicati nei centri storici, nelle isole della laguna e nei litorali, per cui è competente la provincia.

2. Resta ferma, entro la conterminazione lagunare, la competenza del magistrato delle acque al rilascio della concessione sotto il profilo idraulico prevista dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366, ad esclusione degli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione.

**Art. 2.**

*(Proroghe dei termini)*

1. Limitatamente agli insediamenti ospedalieri, il termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento degli scarichi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, articolo 4, è prorogato di diciotto mesi.

2. Gli enti assistenziali, le aziende turistico-ricettive e della ristorazione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, abbiano presentato ai comuni il Piano di adeguamento degli scarichi secondo le prescrizioni fornite dai comuni medesimi dovranno ultimare i lavori di adeguamento entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano.

3. Il termine ultimo per la presentazione del Piano di adeguamento degli scarichi di

cui all'articolo 4 della citata legge n. 360 del 1991, è il 30 giugno 1994.

#### Art. 3.

1. Nei centri storici di Venezia e Chioggia, nelle isole dell'estuario e nel litorale veneziano non dotati di fognature dinamiche è consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati secondo i criteri previsti dal Piano regionale di risanamento delle acque della regione Veneto approvato con provvedimento del Consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, attraverso fossa settica dimensionata in ragione di 0,4 metri cubi per abitante equivalente.

#### Art. 4.

##### *(Contributi)*

1. Nell'ambito dell'attuazione dei progetti integrati di manutenzione dei rii di cui dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, il sindaco di Venezia può concedere contributi ai privati per l'esecuzione di opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento.

2. Il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 rientra nella quota della regione Veneto di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.